

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

11471

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 04/05/2016 Prot.: 0011471 Titolare 2.8
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Sede




X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge statale n. 20
Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento Nazionale -ai sensi dell'art. 121 della Costituzione - di iniziativa dei Consiglieri Alberto Semenzato, Riccardo Barbisan, Francesco Calzavara, Roberto Ciambetti, Nicola Finco, Marino Finozzi, Franco Gidoni, Alessandro Montagnoli, Silvia Rizzotto, Stefano Valdegamberi e Alberto Villanova relativa a "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO".

Si comunica che con nota pervenuta il 28 aprile 2016, il Consigliere Forcolin ha sottoscritto il progetto di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

GV/sd
pdf/pels 020 nuova sottoscrizione

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità
atti istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel
+39 041 2701271 fax
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 20

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Semenzato, Montagnoli, Gidoni, Ciambetti, Finco, Villanova, Rizzotto, Finozzi, Barbisan Riccardo, Valdegamberi, Calzavara e Forcolin *

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 aprile 2016.

* Con nota del 28 aprile 2016, prot. 11003 il consigliere Forcolin ha sottoscritto la proposta di legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

Relazione:

Alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamento perpetrati a danno di minori, anziani e disabili compiuti all'interno di strutture, pubbliche e private, quali asili nido, scuole per l'infanzia o strutture socio – assistenziali di cui gli stessi sono ospiti, si rende necessario e urgente intervenire affinché tali strutture siano dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che garantiscano la loro sicurezza.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza costituirebbe, da un lato, un elemento di maggiore tranquillità per le famiglie e dall'altro, un deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di soggetti che operano in tali strutture o, addirittura, di soggetti esterni.

Bisogna ricordare, tra l'altro, che proprio l'utilizzo di telecamere a circuito chiuso installate all'interno delle strutture da parte delle forze dell'ordine ha permesso di individuare, in diversi casi, le persone responsabili di maltrattamenti.

La presente proposta di legge statale pone, quindi, l'obiettivo di prevenire e contrastare le pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti di soggetti che non sono in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria autodifesa. Nel dettaglio la proposta di legge statale:

- l'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge;*
- l'articolo 2 prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia pubbliche e private e che la gestione dell'attività di videosorveglianza sia affidata al personale della struttura interessata nel pieno rispetto della privacy;*
- l'articolo 3 dispone che tutte le strutture socio – assistenziali pubbliche e private per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio sia esse a carattere residenziale o semiresidenziale, devono dotarsi di un sistema di videosorveglianza e che la gestione sia affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata;*
- l'articolo 4 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con propri provvedimenti, ai fini anche delle relative autorizzazioni e accreditamenti delle succitate strutture, provvedano ad adottare specifico regolamento relativo all'installazione di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso, con particolare attenzione alla gestione delle registrazioni. Infine il medesimo articolo prevede che le strutture di nuova istituzione, devono obbligatoriamente installare gli impianti di videosorveglianza pena il diniego dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle medesime strutture;*
- l'articolo 5 prevede l'istituzione di un fondo a copertura degli interventi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE D'INFANZIA NONCHÉ PRESSO LE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO

Art. 1 - Finalità.

1. Lo Stato, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, promuove politiche di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela dei soggetti deboli, quali bambini, anziani, diversamente abili sia fisici che psichiatrici, ospiti nelle strutture pubbliche e private.

2. Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono attuati secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e s.m.i.

Art. 2 - Sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private.

1. Gli asili nido e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire la sicurezza degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e deve essere svolta con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 3 - Sorveglianza nelle strutture residenziali socio – assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.

1. Le strutture socio – assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio Sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere dotati di un sistema di telecamere a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture, in conformità a quanto prescritto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'attività di gestione del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 deve essere affidata esclusivamente a personale appartenente alla struttura interessata e deve essere svolta con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Art. 4 - Installazione dei sistemi di videosorveglianza.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento, assicurano che le strutture di cui all'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3, comma 1, provvedano all'installazione di telecamere a circuito chiuso nei propri locali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adottare specifico regolamento, previo parere del Garante della privacy, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando, in particolare che la visione, la gestione e la custodia siano nel pieno rispetto della privacy.

3. Le disposizioni della presente legge trovano immediata applicazione per le strutture di nuova istituzione ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito un fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

2. L'ammontare di detto fondo è disposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Sorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubbliche e private.....	3
Art. 3 - Sorveglianza nelle strutture residenziali socio – assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.....	3
Art. 4 - Installazione dei sistemi di videosorveglianza.....	3
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge 20 maggio 1970, n. 300 (1).

NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO

Art. 4 - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (2)

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (3)

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. (3)

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.

(3) Vedi, anche, l'art. 171, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come sostituito dall'art. 23, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Nota all'articolo 4

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (1)

LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.

Art. 11 - Autorizzazione e accreditamento.

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (2).

2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.

3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).

4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente comma, vedi D.M. 21 maggio 2001, n. 308.